



*Ambasciata d'Italia
Tunisi*

Visto per «adozione» (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia allo straniero "minore" destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoattivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Il rilascio del visto è subordinato all'emanazione di una autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali all'ingresso ed al soggiorno permanente del "minore" straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Per il perfezionamento di quelle procedure di adozione avviate anteriormente alla costituzione della Commissione per le Adozioni Internazionali ed alla pubblicazione degli albo degli enti autorizzati, ai fini del rilascio del visto, occorrerà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal Tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;
- b) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoattivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
- c) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento.

Per ottenere il visto occorre presentare:

- 1) formulario di domanda di visto di soggiorno debitamente compilato e firmato;
- 2) passaporto in corso di validità superiore di tre mesi alla durata del soggiorno;
- 3) una foto formato tessera;
- 4) autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Per le sole procedure di adozione anteriori alla costituzione della Commissione per le Adozioni, invece dell'autorizzazione di cui al precedente punto n.4), occorre presentare:

- 5) dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal Tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti;
- 6) provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoattivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
- 7) dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento.

ATTENZIONE: L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.